

**N.RG 705 / 2023**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE**

nella persona del Dott. Silvano Trane ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile R.G. n. 705 / 2023

**vertente tra**

GIANNONE CHIARA (CF GNNCHR04P62E506F) - Avv. GABRIELE CIARDO

**-RICORRENTE-**

**contro**

COMUNE DI LECCE (CF 80008510754) - Avv. ANNA DE GIORGI

**-RESISTENTE-**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Giannone Chiara: come in atti;

Comune di Lecce: come in atti.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Giannone Chiara ha convenuto in giudizio il Comune di Lecce, perché, accertato che il sinistro dedotto in giudizio si è verificato per esclusiva responsabilità di quest'ultimo, fosse condannato al pagamento della somma di € 3.813,50, oltre al danno da ritardo o della diversa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento del danno subito dalla propria persona, allorquando il 05/04/2021 alle ore 21;00 circa, percorrendo in Lecce Sia Schipa *"in prossimità del civico 19, incappava con la ruota anteriore in una buca presente sul manto stradale [...], che le faceva perdere l'equilibrio e malamente finire per terra"*.

si è costituito in giudizio il Comune di Lecce chiedendo il rigetto della domanda per sua totale infondatezza.

La causa – istruita con deposito di documenti, interrogatorio formale dell'attrice, espletatosi all'udienza del 27/06/2023 e prova testimoniale con l'esame di Caricato



Valerio espletatosi all'udienza del 20/10/2023 – è stata introitata per la decisione. All'udienza del 23/01/2024, previa ricezione delle conclusioni e discussione e successivamente rimessa sul ruolo per l'espletamento di C.T.U. medico legale sulla persona dell'autrice, al fine di risolvere specifiche questioni tecniche non altrimenti risolvibili, espletata la quale, penso del 18/11/2025 la causa è stata spedita a sentenza, previa nuove precisazione delle conclusioni e discussione con facoltà di depositare note.

La domanda può trovare accoglimento per quanto di ragione.

L'attrice addebita al Comune di Lecce la responsabilità derivante dalla manutenzione e gestione del patrimonio pubblico.

Tale responsabilità discendeva, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità – favorito dalla sentenza della Corte Costituzionale 10/05/1999, n. 156 – dalla violazione dell'art. 2043 C.c. (Cass. Civ., Sez. III, 09/12/2002, n. 17486; Cass. Civ., Sez. III, 08/11/2002, n. 15707; Cass. Civ., Sez. III, 21/12/2001, n. 16179), con onere a carico del danneggiato di provare il pericolo occulto determinato dalla presenza di un'insidia o trabocchetto per i caratteri oggettivo della non visibilità e soggettivo della non prevedibilità dello stesso.

Non mancavano, però, pronunce che ravvedevano la responsabilità della P.A. nella violazione dell'art. 2051 C.c., qualora *“non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità (n.d.r.; accertata specificamente dal giudice e non quale presunzione collegata alla qualità di bene pubblico) di un esercizio del potere di controllo dell'ente sulla strada in custodia, in dipendenza del suo uso generale da parte dei terzi e della notevole estensione del bene”* (Cass. Civ., Sez. III, 23/07/2003, n. 11446).

Va, però, osservato che il più recente – e condiviso – orientamento del Giudice di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9546; Cass. Civ. Sez. III, 20/02/2009, n. 4234; Cass. Civ. Sez. III, 02/02/2007, n. 2308; Cass. Civ., Sez. III, 14/03/2006 n. 5445; Cass. Civ., Sez. III, 20/02/2006 n. 3651) – ritenendo che il concetto di “pericolo occulto derivante dall'insidia o trabocchetto” fosse un'elaborazione giurisprudenziale (in particolare pretorile), in virtù della quale la prova della sua esistenza veniva fatta gravare sul danneggiato, sia a causa della difficoltà per la P.A. di fornire prova liberatoria, trattandosi di illecito extracontrattuale omissivo, sia per ragioni meramente finanziarie della medesima P.A. – si è discostato da tale interpretazione, superandola e giungendo a ritenere che la responsabilità della P.A. vada inquadrata



non più nella violazione del principio del *neminem laedere*, ma nella violazione dell'art. 2051 C.c. e senza onere per il danneggiato di provare i caratteri oggettivo della non visibilità e soggettivo della non prevedibilità dell'insidia o trabocchetto, ritenendo che *"L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo"*, tenendo *"conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso"* (Cass. civ. Sez. III, 22/10/2013, n. 23919; conformi: Cass. civ. Sez. III, 13/01/2015, n. 287; Cass. civ. Sez. III, 16/05/2013, n. 11946).

Così inquadrata la fattispecie, spettava al Comune di Lecce – quale proprietario e/o custode della strada sulla quale ha l'obbligo di effettuare manutenzione ex art. 14, D.Lgs. 285/1992 – fornire prova del caso fortuito che l'avrebbe liberato dall'obbligo del risarcimento del danno, nel mentre parte danneggiata doveva solo fornire prova che il danno fosse conseguenza normale della particolare condizione di potenziale lesività che la cosa aveva al momento dell'evento.

Ribadendo di condividere tale ultimo orientamento, dalla documentazione in atti, nello specifico i rilievi fotografici prodotti dall'attrice e dall'ente convenuto, da cui risulta a presenza sul manto stradale di una buca di non piccole dimensioni e non poco profonda, come anche confermato dal testimone esaminato, probabile conseguenza di carente manutenzione ed ispezione del patrimonio comunale, che coperta dall'autovettura che precedeva l'attrice alla guida del suo velocipede non poteva essere scorta in tempo utile ad evitarla.

Non essendo discutibile la potenziale lesività di tale situazione, va dichiarata la responsabilità del Comune di Lecce, perché – quale proprietario e/o custode della strada sulla quale non aveva apposto segnaletica stradale di pericolo per la presenza sulla stessa di buca sul sedile stradale – non ha fornito prova liberatoria di aver controllato le condizioni del manto stradale, che avrebbe di certo ripristinato – come



successivamente è accaduti – e, quindi, della sua irresponsabilità (Cass. civ. Sez. III Sent., 28/09/2012, n. 16542).

In ordine al *quantum debeatur*, va fatto riferimento all'espletata C.T.U. medico legale – pienamente condivisa nella sua formulazione e nelle sue conclusioni, perché immuni da vizi logici, tecnici e giuridici – in base alle cui risultanze – applicando, come richiesto nelle note conclusionali, i parametri introdotti dalla L. 57/2001, ripresi dal D.Lgs. 209/2005, come aggiornati dal D.M. Sviluppo Economico 18/07/2025, anche se trova applicazione il D.M. Sviluppo Economico 22/07/2019, vigente all'epoca del sinistro, va liquidata la somma di € 1.780,60, di cui € 785,77 per invalidità permanente in soggetto diciassettenne al momento dell'evento [€ 814,27 (importo base punto d'invalidità permanente) x 1 (punto d'invalidità) x 0,965 (coefficiente decrescente età)], € 176,50 per giorni 5 d'inabilità temporanea relativa mediamente al 75% [5 (giorni) x € 35,30 (importo inabilità totale al 75%)], € 235,40 per giorni 10 d'inabilità temporanea relativa mediamente al 50% [10 (giorni) x € 23,54 (importo inabilità totale al 50%,), € 117,50 per giorni 10 d'inabilità temporanea relativa mediamente al 25% [10 (giorni) x € 11,75 (importo inabilità totale al 25%, € 263,43 per personalizzazione del danno biologico ex art. 139, comma 3, D.Lgs. 209/2005 con suo aumento del 20%, stante la modalità dell'evento e le sue conseguenze ed euro 200,00 per spese documentate e ritenute congrue dal C.T.U..

Trattandosi di debito di valore da fatto illecito, la somma va maggiorata di interessi legali su quella annualmente rivalutata secondo le variazioni dei prezzi al consumi accertati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati dalla data dell'evento al soddisfo.

Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. Giustizia 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni come da dispositivo.

Le spese e competenze del C.T.U.. vanno definitivamente poste a carico del Comune di Lecce.

#### **P.Q.M.**

L'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Giannone Chiara nei confronti del Comune di Lecce, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:



- 1) Dichiaro, previo accertamento, che l'evento dedotto in giudizio si è verificato per esclusiva colpa del Comune di Lecce e, per lo effetto;
- 2) Condanna il Comune di Lecce, in persona del Sindaco *p.t.*, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.780,60, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata secondo le variazioni dei prezzi al consumi accertati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati dalla data dell'evento al soddisfo.
- 3) Condanna, altresì, il Comune di Lecce, in persona del Sindaco *p.t.*, a rivalere l'attrice delle spese e competenze di giudizio, liquidate in € 1.395,19, di cui € 130,19 per esborsi ed € 1.265,00 (€ 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 353,00 per la fase istruttoria, € 425,00 per la fase decisoria) per competenze, oltre spese generali, C.A.P. ed I.V.A., se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. Gabriele Ciardo, dichiarato procuratore antistatario;
- 4) Pone definitivamente le competenze di C.T.U. – liquidate con decreto del 12/05/2025-in € 290,00, oltre cassa previdenziale ed Iva se dovuto – ad esclusivo carico del Comune di Lecce, in persona del Sindaco *p.t.*;

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Lecce, oggi 06/06/2026

**IL GIUDICE DI PACE**  
(Dott. Silvano Trane)

